

ORDINANZA N. 02/2015

PAISCO LOVENO 09/03/2015

OGGETTO: COMBUSTIONE CONTROLLATA SUL LUOGO DI PRODUZIONE DI RESIDUI VEGETALI E FORESTALI.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo ed evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio, anche per lunghissimi tratti vista, nella maggior parte dei casi, l'assenza di impianti di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici coltivazioni agricole di modesta dimensione, soprattutto a carattere familiare, ubicate spesso in terreni impervi ed in zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito ed al trasporto dei residui agricoli ad appositi centri di gestione;
- per le coltivazioni maggiormente presenti nel territorio nazionale la trinciatura della potatura può portare nel medio e lungo periodo a gravi problemi fitosanitari per le piante, aumentando, di conseguenza, la necessità di ricorrere a trattamenti chimici;
- l'accumulo di residui vegetali per la loro naturale trasformazione in compost, normalmente stipati a bordo campo o in prossimità delle scoline, può diventare nel tempo facile pericolo di innesco di incendi soprattutto nei mesi estivi e, in caso di forti piogge, determinare intasamenti, allagamenti e dissesto idrogeologico;
- l'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 3 del decreto legge 10 dicembre 2013, n.136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate" punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;





- l'articolo 256 bis, comma 6-bis del medesimo decreto legislativo, introdotto dall'articolo 14, comma 8, lett. b) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 esclude dal campo di applicazione degli articoli 256 e 256 bis citati il "materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse", precisando che: "di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata";

CONSIDERATO CHE:

- è evidente che la *ratio* dell'articolo 256 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è quella di punire le gravissime fattispecie illecite che hanno caratterizzato, purtroppo, negli ultimi anni, la gestione illecita dei rifiuti e che, diversamente, il comma 6 bis del medesimo articolo chiarisce che la disposizione non comprende nel proprio campo di applicazione ed in quello dell'articolo 256 del medesimo decreto legislativo la fattispecie di combustione controllata sul luogo di produzione di residui vegetali che costituisce una 'normale e consuetudinaria pratica agricola e non presenta profili di illegalità, non svolgendosi su rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e, nello specifico:

- a) l'articolo 184 comma 3 lettera a) il quale definisce rifiuti speciali i rifiuti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile;
- b) l'articolo 185 che stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del decreto, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute umana;
- c) l'articolo 256 bis, comma 6-bis;

VISTI la direttiva 2000/29/CE, direttiva del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ed il decreto legislativo 19 agosto 2005, n.214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", che impongono l'adozione di misure di profilassi specifiche di lotta obbligatoria al fine di impedire danni rilevanti all'agricoltura ed all'ambiente causati dai parassiti e garantire la sicurezza alimentare e la salute umana;

VISTA la legge 21 novembre 2000, n.353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;





COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

VISTI gli articoli 13, 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO NECESSARIO, in attuazione dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo n.152/06 cit...

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli al fine di evitare rischi per l'ambiente, per l'innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione dei trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare în maniera uniforme sul territorio l'attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo di produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un'interpretazione ed un'applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

ORDINA

- 1. lo smaltimento di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture per effetto della manutenzione delle aree private (quali ad esempio orti, giardini, cespugli, siepi, radure, aiuole, prati e boschi) privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, debbono essere gestiti mediante processi o metodi naturali che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
- 2. In alternativa all'impiego dei residui indicati al precedente punto 1 ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli, al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata, nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione, senza cagionare danni o disturbo ai fabbricati limitrofi e senza creare situazioni di pericolo; esse sono consentite in tutti i periodi dell'anno fatta eccezione per i periodi indicati ai successivi punti 6) e 7) della presente ordinanza ed in orario dalle ore 07:00 alle ore 13:00;
 - b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del proprietario o del conduttore dell'area di produzione dei materiale, o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione devé essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali o forestali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;





COMUNE DI PAISCO LOVENO

Provincia di Brescia

- d) possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di scarti provenienti dalle aree in cui sono stati prodotti;
- e) l'operazione deve svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide;
- f) nelle aree di produzione dei residui di cui al punto 1 adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
- g) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale di cui alla presente ordinanza sono recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti;
- 3. Fatta salva la verifica delle specifiche circostanze del caso, ai sensi dell'articolo 256 bis, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le attività di combustione controllata sul luogo di produzione dei materiali indicati al punto 1, effettuata nel rispetto delle disposizioni e delle cautele sopra indicate non costituisce attività di gestione dei rifiuti o di combustione illecita e non presenta profili di illegalità.
- 4. La combustione di materiali o sostanze diversi da quelli indicati nella presente ordinanza deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, fatto salvo quanto disposto al punto 6.
- 5. In caso di necessità di procedere alla combustione di quantitativi di residui diversi da quelli indicati al punto 1, l'attività deve essere preceduta da una comunicazione da inoltrare al Comune e al Corpo Forestale dello Stato Comando stazione di CEDEGOLO, almeno 48 ore prima dell'avvio della prima operazione. La comunicazione deve essere ripetuta annualmente e deve contenere i dati relativi all'ubicazione del luogo in cui avviene l'attività e del relativo titolare, alla tipologia e quantità dei residui, oggetto di combustione, ai riferimenti del soggetto che effettua o controlla le operazioni di combustione.
- 6. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione del materiale di cui al punto 1 è sempre vietata.
- 7. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione delle condizioni ed esigenze locali.





Provincia di Brescia

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR di Brescia o ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di decorrenza del presente provvedimento;

DISPONE

- che la Polizia Locale nonché gli altri Organi competenti in materia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- che della presente ordinanza, oltre che pubblicata all'albo pretorio on line, ne venga data maggiore pubblicità attraverso Avvisi pubblici e pubblicazione sulla *home page* del sito del Comune.

PAISCO-LOVENO - 9 MAR. 2015

PAISCO OVEN

Via Nazionale 21 CAP. 25050 Paisco Loveno (BS) C.F.00589400175 P.IVA 00571790989 Tel.0364.636010 Fax. 0364.636500

E-mail: info@comune.paisco-loveno.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.paisco-loveno.bs.it